

GENERAZIONI FUTURE

Per *generazioni future* si intende l'insieme degli individui che ancora non esistono ma i cui interessi, a fronte dell'adozione di specifiche politiche, possono rilevare ai fini del ragionamento giuridico. Più nello specifico, l'idea di offrire forme di tutela a vantaggio di chi esisterà è stata spesso ricondotta al perimetro del principio di sostenibilità, il quale però trova, come è noto, applicazione in ambiti distinti, per quanto, a volte, comunicanti. Per esempio, se si assume la prospettiva della Costituzione italiana, il concetto di sostenibilità ha originariamente trovato affermazione con riferimento alla politica economica e, in particolare, in materia di equilibrio di bilancio, facendo la sua apparizione, all'interno dell'art. 97 Cost., in seguito alla revisione del 2012. In questa direzione, sono molteplici le sentenze della Corte costituzionale che, ricorrendo al combinato disposto degli artt. 81-97 Cost., ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni legislative richiamando il necessario rispetto del principio di equità *intra* e *inter*-generazionale.

A livello internazionale ed europeo, invece, il principio di sostenibilità, e dunque l'esigenza di esprimere garanzie a vantaggio delle generazioni future, ha trovato cittadinanza soprattutto nell'ambito degli strumenti adottati in materia di salvaguardia dell'ambiente; anzi, può affermarsi che la costruzione di tali strumenti si è mossa di pari passo con l'idea che il decisore politico debba tener conto di chi ancora non esiste al momento di formulare le sue politiche. Ciò lo si evince, in particolare, a partire dalla Dichiarazione di Stoccolma (1972), dal Rapporto Brundtland (1987) e dalla Dichiarazione di Rio (1992), che fornì la base per la firma dell'Accordo sul clima. Di pari passo, ambiente e generazioni future trovano uno spazio importante nei Trattati istitutivi dell'Unione europea. L'ordinamento italiano, naturalmente, non è rimasto estraneo a queste evoluzioni. Ciò è avvenuto prima in via giurisprudenziale, dove la Corte costituzionale, in assenza di un riferimento espresso all'ambiente nella formulazione originaria della Carta, ne ha definito la copertura costituzionale, spesso evidenziando come quest'ultima fosse da garantire anche a vantaggio delle generazioni future. In seguito, l'idea che l'ambiente sia un bene che si caratterizza intrinsecamente per un valore intergenerazionale ha accompagnato la modifica dell'art. 9 Cost. nel 2022, dove il revisore ha scelto di inserire un espresso riferimento alle future generazioni.